



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITÀ ED AI SERVIZI SOCIALI Settore Sanità

Sede: Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari

Bari, 27/01/2005
Prot.: 24/ 1939/6

Ai Direttori Generali
Delle Aziende Sanitarie Locali
Delle Aziende Ospedaliere
Loro Sedi

ai Commissari Straordinari
Degli IRCCS pubblici
Loro Sedi

ai Legali Rappresentanti
Degli Enti Ecclesiastici
Loro Sedi

ai Dirigenti
Area Farmaceutica delle ASL
Area Medicina di Base delle ASL
Di Distretto delle ASL
Loro Sedi

alle Rappresentanze Sindacali
dei Medici di Medicina Generale
FIMMG e CUMI
dei Medici Pediatri di Libera Scelta
FIMP e CIPE
dei Medici Ambulatoriali Interni
SUMAI
delle Strutture Private Accreditate
delle Farmacie
Federfarma Puglia
Loro Sedi

al RIP del SISR
alla Svimservice
Loro Sedi

e p.c. a Tecnopolis
al Gestore del Sito Internet della
Regione Puglia
Loro Sedi

OGGETTO: Art. 50 del decreto legge numero 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge numero 326/2003. Proroga dei termini per l'uso esclusivo del nuovo ricettario al 1° Aprile 2005.

Facendo seguito alla nota prot. 24/35182/6 del 21/12/2004 relativa alle "Linee Guida per l'Utilizzo dei Nuovi Modelli di Ricette e della Nuova Codifica delle Esenzioni", si comunica che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 6067 del 21/01/2005, ha condiviso la richiesta del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni di rinviare l'uso esclusivo del nuovo ricettario (previsto dall'articolo 50 del decreto legge numero 269/2003, convertito con modificazioni



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITÀ ED AI SERVIZI SOCIALI Settore Sanità

Sede: Via Caduti di tutte le guerre, 70126 Bari

dalla legge numero 326/2003) al 1° Aprile 2005 e di consentire l'utilizzo del ricettario attualmente in uso fino al 31 marzo 2005, motivando la decisione con ragioni di ordine pratico connesse alla distribuzione dei nuovi moduli prescrittivi a tutti i medici prescrittori, al loro corretto utilizzo nella fase di avvio e per consentire l'esaurimento delle scorte delle vecchie ricette, tuttora giacenti presso le ASL. Ovviamente, nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2005 sarà possibile utilizzare indistintamente sia il vecchio che il nuovo modulo ricetta.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica adottato dalla Regione Puglia con DGR n. 1718 del 19/11/2004 (BURP n. 150 del 16/12/2004), che estende i criteri per il riconoscimento dell'esenzione ticket, se ne conferma la piena applicazione dal 1° Gennaio 2005; pertanto, le nuove codifiche di esenzione ticket per la farmaceutica (da riportarsi a cura del medico prescrittore sulla ricetta) sono operative ed utilizzate tassativamente a partire dalla stessa data, sia sulla vecchia che sulla nuova ricetta e ogni deroga alla loro corretta applicazione limita gravemente il diritto alla salute delle categorie socialmente deboli, in favore delle quali la Giunta Regionale ha esteso i criteri di esenzione.

A tal proposito, si precisa che i provvedimenti di adozione della nuova ricetta e del nuovo regime di esenzione ticket per la farmaceutica, riguardano atti distinti e separati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il primo, e della Giunta Regionale della Regione Puglia, il secondo.

In merito alle prestazioni specialistiche, invece, si ribadisce che la nuova codifica di esenzione ticket dovrà essere utilizzata solo sulla nuova ricetta.

Con la presente, inoltre, si coglie l'occasione per segnalare di seguito alcune situazioni errate di cui si ha notizia:

1. in alcuni casi i prescrittori non utilizzano sulle nuove ricette, ove già in uso, le nuove codifiche di esenzione ticket, limitandosi a barrare le caselle di esenzione presenti sulla nuova ricetta con le stesse modalità di biffatura delle vecchie caselle **A** e **R**, determinando un'errata applicazione del regime di compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito;
2. alcune farmacie applicano erroneamente l'esenzione parziale, anziché totale, sulle prescrizioni di assistiti esenti per patologia con codifica "A CRO" su vecchia ricetta;
3. alcune farmacie applicano erroneamente il limite massimo di due pezzi sulle prescrizioni di assistiti esenti per patologia con codifica "A CRO" su vecchia ricetta;
4. si è diffusa la notizia errata che le vecchie ricette con data di prescrizione antecedente al periodo di utilizzo esclusivo della nuova ricetta (1° aprile 2005), non possano essere spedite in farmacia durante il periodo di utilizzo esclusivo della nuova. Si precisa a tale proposito che non saranno valide solo le vecchie ricette con data di prescrizione ricadente nel periodo di utilizzo esclusivo della nuova ricetta; ad esempio: una vecchia ricetta prescritta dal medico prima del 1° aprile 2005 potrà essere presentata in farmacia anche dopo il 1° aprile, viceversa, non lo potrà essere se prescritta dal 1° aprile 2005 in poi.

Con l'occasione, infine, si trasmette in allegato il nuovo modulo di autocertificazione per la dichiarazione di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e si informa che nei prossimi giorni saranno distribuite le nuove linee guida modificate secondo le segnalazioni ed i suggerimenti fin qui pervenuti.

La Dirigente del Settore Sanità

Silvia PAPINI